B2 Società irregolare e società di fatto

(fonte: Wikyjus)

La nozione di società irregolare è correlata alla mancanza di iscrizione nel registro delle imprese. Occorre non confondere le società irregolari con le società di fatto. Con tale ultima espressione ci si riferisce, prima ancora che a società non iscritte nel predetto registro (dunque irregolari), a società la cui costituzione non risulta nè da un contratto stipulato per iscritto nè da accordi assunti verbalmente tra i soci. Nella società di fatto il rapporto sociale si perfeziona tacitamente, per effetto cioè della semplice condotta fattuale dei soci.

La conseguenza dell'irregolarità è quella dell'assoggettamento alla normativa in tema di società semplice ai sensi dell'art. 2297 cod. civ.: ne discende un minor grado di autonomia patrimoniale della società.

Si badi che il testo dell'art. 2659 cod. civ., relativamente alla trascrivibilità di acquisti immobiliari a favore di determinate entità, fa menzione anche della società semplice. Appare dunque scontata l'affermazione dell'esistenza di soggettività relativamente sia alle società di fatto sia a quelle irregolari.

Speciale attenzione va riservata alla distinzione tra società di fatto e mera comunione di azienda. Si pensi al caso in cui un compendio aziendale cada in comunione tra più soggetti, soprattutto per effetto dell'apertura di una successione a causa di morte: soltanto la gestione in comune dell'attività d'impresa conduce alla qualificazione in chiave societaria (Tribunale di Napoli, Sez. VII, 10 giugno 2009).